

COMUNE DI LANCIANO

Prov. di Chieti

Ufficio Tributi



RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU SALDO 2012

1) Che fare in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta

Nel caso in cui l'imposta dovuta

- a. non sia stata pagata (OMESSO PAGAMENTO TOTALE);
- b. sia stata pagata in misura inferiore al dovuto (OMESSO PAGAMENTO PARZIALE);

il **Comune** potrà richiedere al contribuente di pagare l'imposta ancora dovuta, maggiorata della sanzione pecuniaria del 30% e degli interessi di mora.

Tuttavia il **contribuente** può spontaneamente pagare in ritardo l'imposta, o la parte ancora dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali.

Tale procedura - regolata dall'articolo 13 del decreto legislativo n°472/97 e successive modifiche e integrazioni - si chiama **RAVVEDIMENTO OPEROSO**, ma è possibile solo a condizione che il pagamento integrativo sia correttamente calcolato e sia tempestivo.

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso la violazione non deve essere stata già constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Si precisa che l'attività in tal senso eventualmente svolta dal Comune **preclude quindi il ravvedimento operoso**.

2) Calcolo della sanzione ridotta

Il contribuente insieme con l'imposta non pagata deve versare la sanzione ridotta, correttamente calcolata.

A) Ravvedimento Sprint - Se il versamento integrativo viene effettuato **entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza**, la sanzione è pari allo 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo, calcolato sull'ammontare di tale pagamento integrativo:

- *pagamento integrativo 1 giorno dopo la scadenza - sanzione: 0,2% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 2 giorni dopo la scadenza - sanzione: 0,4% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 3 giorni dopo la scadenza - sanzione: 0,6% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 4 giorni dopo la scadenza - sanzione: 0,8% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 5 giorni dopo la scadenza - sanzione: 1,0% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 6 giorni dopo la scadenza - sanzione: 1,2% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 7 giorni dopo la scadenza - sanzione: 1,4% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 8 giorni dopo la scadenza - sanzione: 1,6% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 9 giorni dopo la scadenza - sanzione: 1,8% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 10 giorni dopo la scadenza - sanzione: 2,0% dell'imposta non versata*

- *pagamento integrativo 11 giorni dopo la scadenza - sanzione: 2,2% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 12 giorni dopo la scadenza - sanzione: 2,4% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 13 giorni dopo la scadenza - sanzione: 2,6% dell'imposta non versata*
- *pagamento integrativo 14 giorni dopo la scadenza - sanzione: 2,8% dell'imposta non versata*

B) RAVVEDIMENTO BREVE - Se il versamento integrativo viene effettuato **tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla data di scadenza**, la sanzione è pari al 3 % del pagamento integrativo.

C) RAVVEDIMENTO LUNGO - Se il versamento integrativo viene effettuato **oltre il trentesimo giorno**, ma comunque entro un anno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 3,75% calcolato sull'ammontare dell'imposta non versata. Decorso un anno dalla data di scadenza, il ravvedimento non è più possibile.

3) Calcolo degli interessi legali

Il contribuente insieme con l'imposta non pagata e con la sanzione ridotta di cui al punto 2) deve versare gli interessi legali, correttamente calcolati

Gli interessi si calcolano a giorni, sulla base del tasso legale - 2,5% annuo dal 01.01.2012, ai sensi del Decreto Min. Economia e Finanze del 12.12.2011 - da applicare al pagamento integrativo dell'imposta per ogni giorno successivo alla scadenza del 17 dicembre 2012 e fino a quello di pagamento, che deve essere compreso nel conteggio.

4) Pagamento di imposta, sanzioni e interessi

L'imposta non pagata, la sanzione ridotta e gli interessi legali devono essere versati, secondo le modalità previste per ciascuna imposta dalla normativa statale e comunale.

5) Ritardato pagamento

Qualora il contribuente abbia pagato in ritardo l'imposta, o parte di essa, oltre i termini di legge, al fine di effettuare il ravvedimento operoso dovrà ulteriormente pagare:

- l'eventuale imposta non ancora pagata;
- gli interessi legali, calcolati fino alle date dei pagamenti **dell'imposta**;
- la sanzione ridotta, calcolata assumendo come riferimento la data di pagamento **della sanzione** stessa.

Il ravvedimento si perfeziona solo se **tutte le somme sopra indicate** sono pagate.

Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: **3912**
- Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: **3913**
- Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: **3916** - Codice IMU quota Stato: **3917**
- Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: **3918** - Codice IMU quota Stato: **3919**
- Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: **3914** - Codice IMU quota Stato: **3915**

Normativa di riferimento

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs. 203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

6) Comunicazione al Comune

Si consiglia, una volta validamente effettuato il pagamento a titolo di ravvedimento operoso, al fine di evitare spiacevoli disagi di **comunicare al Servizio Tributi del Comune l'avvenuto pagamento**, utilizzando l'apposito modello comunale per la specifica imposta.

dicembre 2012